**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 74°** — **Roma - Venerdì, 24 febbraio 1933 - Anno XI** — **Numero 46**



TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Autorizzazione a promuovere la IV Esposizione regionale d'arte in Catania.**

Con decreto in data 2 febbraio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 successivo, registro n. 2 Finanze, foglio n. 108, il Sindacato regionale fascista belle arti della Sicilia è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Esposizione regionale d'arte del Sindacato stesso che avrà luogo in Catania dal 26 febbraio al 26 marzo 1933-XI.

(641)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1933, n. 64.
**Approvazione dell'Accordo italo-costaricense del 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della nazione più favorita ai rapporti commerciali di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica il 21/23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e la giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a S. José di Costarica il 21/23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei termini e alle condizioni stabiliti dall'Accordo di cui all'articolo precedente.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 329, foglio 124.* — MANCINI.

**L'Envoyé extraordinaire et Ministre plenipotentiaire d'Italie au Ministre des affaires étrangères de Costarica.**

N. 1886

San José de Costa Rica, le 21 décembre 1932-XI.

Monsieur le Ministre,

Dans le but de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, dûment autorisé à cet effet par mon Gouvernement, j'ai l'honneur de Vous proposer que, jusqu'à la conclusion du Traité de Commerce et de Navigation (que les deux Parties s'engagent à conclure dans le plus bref délai possible) les relations de commerce et de navigation ainsi que la matière de l'établissement soient réglées provisoirement entre l'Italie et le Costarica sur la base de l'application mutuelle de la clause de la Nation la plus favorisée.

L'arrangement, qui est conclu pour une durée de six mois à dater de sa mise en vigueur et sera ensuite prorogé par voie de tacite réconduction, entrera en vigueur dans un délai de vingt jours à partir de la signature de cette note.

Après toutefois la première période de six mois, il pourra être dénoncé à chaque moment avec un préavis de deux mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

NEGRI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

**Le Ministre des affaires étrangères de Costarica a l'Envoyé extraordinaire et Ministre plenipotentiaire d'Italie.**

N. 554-B.

San José de Costa Rica, le 23 décembre 1932.

Monsieur le Ministre,

En date du 21 décembre-XI et sous le n. 1886, Vous avez bien voulu m'adresser la note suivante:

« Dans le but de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, dûment autorisé à cet effet par mon Gouvernement, j'ai l'honneur de Vous proposer que, jusqu'à la conclusion du Traité de Commerce et de Navigation (que les deux Parties s'engagent à conclure dans le plus bref délai possible) les relations de commerce et de navigation ainsi que la matière de l'établissement soient réglées provisoirement entre l'Italie et le Costarica sur la base de l'application mutuelle de la clause de la Nation la plus favorisée.

L'arrangement, qui est conclu pour une durée de six mois à dater de sa mise en vigueur et sera ensuite prorogé par voie de tacite réconduction, entrera en vigueur dans un délai de vingt jours à partir de la signature de cette note.

Après toutefois la première période de six mois, il pourra être dénoncé à chaque moment avec un préavis de deux mois ».

En Vous remerciant de cette communication j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que mon Gouvernement accepte la proposition du Gouvernement Italien et par conséquent l'Accord provisoire dont il s'agit est conclu et parfait à la suite de cet échange de notes.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

LEONIDAS PACHECO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1933, n. 65.
**Approvazione dello scambio di note italo-britannico effettuato in Roma il 26 novembre 1932, concernente la repressione del contrabbando dell'avorio e del corno di rinoceronte fra la Somalia Italiana e la Colonia del Kenya.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note italo-britannico effettuato in Roma il 26 novembre 1932, concernente la repressione del contrabbando dell'avorio e del corno di rinoceronte fra la Somalia Italiana e la Colonia britannica del Kenya.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 329, foglio 126.* — MANCINI.

BRITISH EMBASSY

n. 371 (27-55-32) Rome, november 26th, 1932

**L'Ambasciatore di Sua Maestà Britannica al Capo del Governo e Ministro degli affari esteri.**

Your Excellency,

His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have received the English text of the report of the representatives of the Governments of Kenya Colony and Italian Somaliland regarding the control of illicit traffic in ivory and rhinoceros horn across their respective frontiers, and they approve the recommendations contained therein. In accordance with instructions from His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs I have accordingly the honour to propose to Your Excellency that the following provisions, based on the said recommendations, be regarded as constituting a definite agreement between His Majesty's Government in the United Kingdom and the Royal Italian Government:

(1) The importation of ivory and rhinoceros horn into the territories of Kenya Colony and Italian Somaliland shall be permitted only through specified ports of entry. The Government of each territory shall furnish the Government of the other territory with a list of such specified ports of entry.

(2) The importation or exportation of ivory and rhinoceros horn from one territory to the other shall be permitted only if the ivory and rhinoceros horn is accompanied by certificates of legal possession, or the requisite customs documents, issued by competent authorities in the country of origin. The Government of each territory shall furnish the Government of the other territory with a list of the persons competent to issue such documents and with samples of the forms of such documents authorised.

(3) Any ivory and rhinoceros horn introduced from one territory into the other otherwise than through a specified port of entry or unaccompanied by the requisite documents as outlined above shall be confiscated. The person or persons effecting or attempting to effect such introduction shall be prosecuted according to law.

(4) The Government of each territory shall instruct all its officials who may be concerned with the proper observance of these laws to exercise every possible care to discover the actual country of origin of all ivory and rhinoceros horn so as to ensure the immediate detection of all cases of illicit introduction.

(5) Ivory and rhinoceros horn introduced into Italian Somaliland from Ethiopia shall be supplied with a certificate of origin issued by the Italian authorities at the frontier at the time of its importation and shall be treated thereafter as through its country of origin were Italian Somaliland. In the event of the Ethiopian Government agreeing to adopt procedure with regard to the movement of ivory and rhinoceros horn across international frontiers similar to that outlined in the above provisions, this paragraph shall be modified accordingly.

(6) The Italian Consulate at Nairobi shall be requested to act as intermediary for the interchange of confidential information with regard to the illicit movement of ivory and rhinoceros horn and of correspondance, confidential or otherwise, on cognate matters between tre Game Warden of Kenya and the Italian Authorities in Italian Somaliland.

2. If the Royal Italian Government agree to this proposal, I have the honour to suggest that the present note and Your excellency's reply in similar terms be regarded as placing on record the agreement between the two Governments in this matter, which shall come into force on February 1st, 1933.

I avail myself of this opportunity to convey to Your Excellency the expression of my highest consideration.

GRAHAM.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

---

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
AFFARI POLITICI III

N. 235166-186.

**Il Capo del Governo e Ministro degli affari esteri all'Ambasciatore di Sua Maestà Britannica.**

Roma, lì 26 novembre 1932 - Anno XI

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di V. E. in data odierna n. 371 la quale, tradotta in italiano, è del seguente tenore:

« Il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ha ricevuto il testo inglese del rapporto compilato dai rappresentanti del Governo della Somalia Italiana e della Colonia del Kenya, concernente il controllo dell'illecito commercio dell'avorio e del corno di rinoceronte attraverso la loro rispettive frontiere, e approva le raccomandazioni in esso contenute. Secondo le istruzioni ricevute dal Segretario di Stato per gli affari esteri, ho quindi l'onore di proporre all'E. V. che le seguenti disposizioni, basate sulle raccomandazioni suddette, siano considerate come costituenti un accordo definitivo fra il Governo del Regno Unito e il Governo italiano;

1° — L'importazione dell'avorio e del corno di rinoceronte nei territori del Kenya e della Somalia Italiana sarà permessa soltanto attraverso determinati luoghi di entrata. Il Governo di ogni Colonia fornirà al Governo dell'altra l'elenco di tali determinati luoghi.

2° — L'importazione e l'esportazione dell'avorio e del corno di rinoceronte da una Colonia all'altra sarà permessa soltanto se l'avorio od il corno di rinoceronte è accompagnato da certificati di possesso legale o dai prescritti documenti doganali rilasciati dalle competenti Autorità del luogo di provenienza. Il Governo di ogni Colonia fornirà al Governo dell'altra la lista delle persone competenti a rilasciare tali documenti, e i campioni dei moduli dei documenti adottati.

3° — L'avorio ed il corno di rinoceronte importato da una Colonia nell'altra, senza passare per uno dei luoghi di entrata determinati o non accompagnato dai prescritti documenti di cui sopra, sarà confiscato. La persona o le persone che effettuino o tentino di effettuare tale importazione saranno perseguite a norma di legge.

4° — Il Governo di ogni Colonia darà istruzioni a tutti i propri funzionari, incaricati dell'osservanza esatta di queste norme, di esercitare ogni possibile diligenza per accertare l'effettivo luogo di provenienza di tutto l'avorio e corno di rinoceronte, in modo da assicurare la scoperta immediata di ogni caso di illecita importazione.

5° — L'avorio ed il corno di rinoceronte importato dall'Etiopia nella Somalia Italiana sarà fornito di un certificato di origine rilasciato dall'Autorità italiana di confine all'atto dell'importazione, e sarà quindi considerato come di provenienza dalla Somalia Italiana.

Nel caso che il Governo etiopico consentisse ad adottare per il traffico dell'avorio e del corno di rinoceronte, attraverso le frontiere internazionali, una procedura analoga a quella prevista nei precedenti articoli, questo paragrafo verrà modificato in conformità.

6° — Il Regio Consolato italiano in Nairobi sarà richiesto di fungere da intermediario, per lo scambio di informazioni confidenziali circa l'illecito traffico dell'avorio e del corno di rinoceronte, e della corrispondenza confidenziale o comunque connessa con l'argomento, fra il Capo del Dipartimento della Caccia del Kenya e le Autorità italiane della Somalia ».

Con la presente nota ho l'onore d'informare V. E. che il Regio Ministero degli Affari Esteri concorda nella proposta formulata dal Governo del Regno Unito, nel senso che le disposizioni di cui sopra siano considerate come costituenti un regolare accordo fra il Governo italiano e il Governo del Regno Unito. Questa Nota, pertanto, e la Nota di V. E. in data odierna n. 371 alla quale la presente risponde, costituiscono il testo dell'accordo stesso, il quale entrerà in vigore il primo febbraio 1933.

Gradisca, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

---

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 66.

**Riduzione della misura dell'interesse annuo di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, concernente l'attuazione degli accordi tra il R. Tesoro e la Banca d'Italia ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, numero 2325;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 7 gennaio 1933 col quale la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 5 al 4 per cento a decorrere dal 9 del detto mese;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 9 gennaio 1933 e fino a quando avrà efficacia il decreto Ministeriale col quale la misura del saggio dello sconto è stata ridotta dalla detta data, dal 5 al 4 per cento, è ridotta dal 3 al 2 per cento la misura dell'interesse annuo di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 329, foglio 111.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 67.

**Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto 15 novembre 1931 del Cardinale Arcivescovo di Milano riguardante l'erezione in ente autonomo del « Santuario di S. Giuseppe », in Milano.**

N. 67. R. decreto 5 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano, in data 15 novembre 1931, con il quale la Chiesa di S. Giuseppe in detta città, già succursale della Parrocchia di S. Maria del Carmine, viene eretta in ente autonomo col titolo di « Santuario di S. Giuseppe » alla immediata dipendenza dell'Arcivescovo di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI*

---

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 68.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. B. Gandino » di Bra.**

N. 68. R. decreto 5 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. B. Gandino » di Bra, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI*

---

REGIO DECRETO 9 gennaio 1933, n. 69.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di S. Maria in Roma.**

N. 69. R. decreto 9 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di S. Maria in Roma, via Salaria n. 227.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1933 - Anno XI*

---

REGIO DECRETO 9 gennaio 1933, n. 70.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia della Congregazione delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione con sede in Firenze.**

N. 70. R. decreto 9 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia d'Italia, con sede in Firenze, della Congregazione delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 12 gennaio 1933, n. 71.
**Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per le case popolari di Siena.**

N. 71. R. decreto 12 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto per le case popolari in Siena.

Visto *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1933 - Anno* XI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1933, n. 72.
**Autorizzazione alla Società torinese protettrice degli animali ad accettare un legato.**

N. 72. R. decreto 12 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Società torinese protettrice degli animali viene autorizzata ad accettare un legato di L. 6000 disposto a suo favore dalla defunta signora Paolina Caccialupi Albertelli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno* XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 73.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Terziarie Francescane della Beata Angelina con sede in Foligno.**

N. 73. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Foligno, dell'Istituto delle Terziarie Francescane della Beata Angelina.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1933 - Anno* XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 74.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Boccaleone.**

N. 74. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Boccaleone.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1933 - Anno* XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 75.
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Nuoro.**

N. 75. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Nuoro viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno* XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 76.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex monastica delle Clarisse detta dei SS. Cuori di Gesù e Maria, in Vibo Valentia.**

N. 76. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex monastica delle Clarisse, detta dei SS. Cuori di Gesù e Maria, in Vibo Valentia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1933 - Anno* XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 77.
**Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Andrea in Empoli.**

N. 77. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Andrea in Empoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1933 - Anno* XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 78.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Adoratrici perpetue del SS. Sacramento, in Genova.**

N. 78. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Adoratrici perpetue del SS. Sacramento in Genova, via Albaro n. 18, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto, che ne è in possesso da epoca anteriore al Concordato, degli immobili attualmente intestati a Clelia Lombardo fu Giovanni.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1933 - Anno* XI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 79.
**Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione delle opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del comune di Ferrara.**

N. 79. R. decreto 19 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del comune di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1933 - Anno* XI

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1933.
**Conferma in carica del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Monticello Amiata (Grosseto).**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932-X, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il decreto di S. E. il prefetto di Grosseto in data 13 gennaio u. s., n. 376, col quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Monticello Amiata in comune di Cinigiano e nominato commissario straordinario il cav. Rolando Buonvicini, ispettore regionale dell'Ente nazionale della cooperazione;

Decreta:

Il cav. Rolando Buonvicini è confermato nell'ufficio di commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Monticello Amiata in comune di Cinigiano (Grosseto) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(483)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

**Costituzione del Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Rovigo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, che reca disposizioni per la difesa della piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi;

Preso atto della esplicita richiesta avanzata dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Rovigo, con nota 18 gennaio u. s. n. 629, per la costituzione del Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura in quella Provincia;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori che ha sentito in merito l'avviso del Consorzio nazionale canapicoltori e dei dirigenti della Organizzazione provinciale rappresentante i canapicoltori di detta Provincia;

Tenuto conto che per far fronte all'attuale periodo di grave disagio che attraversa la canapicoltura, occorre escogitare mezzi atti a migliorare ed incrementare la produzione ed il consumo dei prodotti della canapa;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, il Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Rovigo, avente per scopo:

*a*) di ripristinare le migliori norme di coltivazione della canapa, specialmente a mezzo della scelta del seme;

*b*) di organizzare la lotta contro le malattie della canapa;

*c*) di disciplinare la produzione di detta pianta, proporzionandola alla richiesta del consumo, utilizzando i terreni e le zone più adatte;

*d*) di escogitare mezzi atti ad assicurare una giusta valorizzazione dei prodotti della canapa;

*e*) di promuovere, oltre al progresso tecnico ed economico della coltura e dei processi di macerazione della fibra, iniziative atte a valorizzare il seme e i prodotti da questo derivati, nonchè di destinare, in relazione alla possibilità ordinaria del bilancio consorziale, i fondi raccolti al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione degli scopi previsti dal presente articolo.

Art. 2.

È fatto obbligo agli agricoltori, coltivatori di canapa, di denunziare al Consorzio il quantitativo di canapa e di semi prodotti nel raccolto dell'annata.

Art. 3.

La contribuzione annua da corrispondersi dai singoli consorziati non potrà essere superiore ad una lira per quintale di fibra e per quintale di semi prodotti.

Art. 4.

Nelle zone dove esistono, a parere del Consorzio, i magazzini adatti per l'ammassamento della canapa e del seme, è fatto obbligo agli agricoltori di portare il loro prodotto al magazzino di ammassamento.

Art. 5.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso, il sig. dott. Casazza Giovanni, residente in Rovigo, che presterà la propria opera gratuitamente.

Art. 6.

Con apposito regolamento interno, da compilarsi dal Consorzio e da sottoporre, per l'approvazione, all'esame del Ministero, verranno stabilite le norme relative al funzionamento del Consorzio, al personale, all'uso dei fondi disponibili, e agli altri provvedimenti che possono concorrere al raggiungimento degli scopi del Consorzio.

Il prefetto della provincia di Rovigo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(484)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

**Costituzione del Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Bologna.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, che reca disposizioni per la difesa della piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi;

Preso atto della esplicita richiesta avanzata dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bologna, con nota 17 gennaio u. s. n. 412, per la costituzione del Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura in quella Provincia;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori che ha sentito in merito l'avviso del Consorzio nazio-

nale canapicoltori e dei dirigenti della Organizzazione provinciale rappresentante i canapicoltori di detta Provincia;
Tenuto conto che per far fronte all'attuale periodo di grave disagio che attraversa la canapicoltura, occorre escogitare mezzi atti a migliorare ed incrementare la produzione ed il consumo dei prodotti della canapa;
Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, il Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Bologna, avente per scopo:

*a*) di ripristinare le migliori norme di coltivazione della canapa, specialmente a mezzo della scelta del seme;

*b*) di organizzare la lotta contro le malattie della canapa;

*c*) di disciplinare la produzione di detta pianta, proporzionandola alla richiesta del consumo, utilizzando i terreni e le zone più adatte;

*d*) di escogitare mezzi atti ad assicurare una giusta valorizzazione dei prodotti della canapa;

*e*) di promuovere, oltre al progresso tecnico ed economico della coltura e dei processi di macerazione della fibra, iniziative atte a valorizzare il seme e i prodotti da questo derivati, nonchè di destinare, in relazione alla possibilità ordinaria del bilancio consorziale, i fondi raccolti al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione degli scopi previsti dal presente articolo.

Art. 2.

È fatto obbligo agli agricoltori, coltivatori di canapa, di denunziare al Consorzio il quantitativo di canapa e di semi prodotti nel raccolto dell'annata.

Art. 3.

La contribuzione annua da corrispondersi dai singoli consorziati non potrà essere superiore ad una lira per quintale di fibra e per quintale di semi prodotti.

Art. 4.

Nelle zone dove esistono, a parere del Consorzio, i magazzini adatti per l'ammassamento della canapa e del seme, è fatto obbligo agli agricoltori di portare il loro prodotto al magazzino di ammassamento.

Art. 5.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso, il dott. Giuseppe Minelli, residente in Bologna, via Augusto Righi, 13, che presterà la propria opera gratuitamente.

Art. 6.

Con apposito regolamento interno, da compilarsi dal Consorzio e da sottoporre, per l'approvazione, all'esame del Ministero, verranno stabilite le norme relative al funzionamento del Consorzio, al personale, all'uso dei fondi disponibili, e agli altri provvedimenti che possono concorrere al raggiungimento degli scopi del Consorzio.

Il prefetto della provincia di Bologna è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(485)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

**Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa rurale di prestiti di Castelvecchio Subequo (Aquila) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;
Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di prestiti di Castelvecchio Subequo (Aquila) è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 50 (cinquanta) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Aquila è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(481)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale cattolica « S. Clemente » di Collelungo Sabino (Rieti) e nomina del commissario governativo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Considerata l'opportunità di provvedere al riordinamento della Cassa rurale cattolica « S. Clemente » di Collelungo Sabino, frazione del comune di Casaprota in provincia di Rieti;
Veduta la lettera di S. E. il prefetto di Rieti in data 23 gennaio 1933-XI, n. 986;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale cattolica « S. Clemente » di Collelungo Sabino, frazione di Casaprota (Rieti), è sciolto, e il sig. rag. Santoboni Vincenzo è nominato commissario governativo di detta Cassa rurale con

le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932-X, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: Acerbo.

(482)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1933.
**Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agraria « Produzione e Lavoro » di Gerda per l'esercizio del credito agrario.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27 e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Società cooperativa agraria « Produzione e Lavoro » di Gerda fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 13 dicembre 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Ritenuto che la predetta Società è stata dichiarata fallita;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota 18 gennaio 1933, n. 901;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Società cooperativa agraria « Produzione e Lavoro » di Gerda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: Acerbo.

(480)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1933.
**Determinazione della data e delle località in cui sarà effettuata la vendita delle sigarette « Macedonia » e « Sport » a prezzo ridotto.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge n. 1805 del 29 dicembre 1932-XI;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli;

Decreta:

È autorizzata la vendita al pubblico nelle sottoindicate città e nella sola giornata del 26 febbraio 1933-XI delle sigarette « Macedonia » e « Sport » al prezzo di cent. 15 caduna e cioè di L. 1,50 per bustine da dieci pezzi:

per le sigarette « Macedonia »: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia;

per le sigarette « Sport »: Trento e Trieste.

La vendita a prezzo ridotto dei due tipi di prodotto sarà effettuata a mezzo delle rivendite dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: Jung.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1933 - Anno XI*
*Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 73.* — Gualtieri.

(645)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1933.
**Nomina della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge sopra menzionata;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari;

Visto che il commissario straordinario per la città di Bari ha nominato membro di tale Commissione il maestro Italo Delle Cese;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Commissione incaricata di vigilare per la città di Bari a che le radiodiffusioni siano eseguite in modo soddisfacente è così costituita:

Dott. cav. uff. Maltese Gaetano, direttore del Circolo delle costruzioni T. T., presidente;

Prof. dott. Palmiotti Antonio, professore di matematica e fisica nel Regio istituto magistrale di Bari, membro;

Maestro Delle Cese Italo, membro;

Sig. De Zio Vito Nicola, ufficiale p. t., segretario.

I componenti di detta Commissione durano in carica per un anno dalla data di registrazione alla Corte dei conti del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: Ciano.

(646)

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-27229.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Gobbo fu Antonio ved. Godnic, nata a Albona il 6 ottobre 1883 e residente a Trieste, via Molino a Vapore n. 7, e diretta ad

ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Gobbo ved. Godnic è ridotto in « Godi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mario fu Giuseppe, nato il 15 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8197)

---

N. 11419-24632.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Gombac fu Lorenzo, nato a Trieste il 2 agosto 1882 e residente a Trieste, via del Veltro n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Combi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Gombac è ridotto in « Combi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Zafred in Gombac fu Antonio, nata il 17 maggio 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8198)

---

N. 11419-22804.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Germano Gorian di Luigi, nato a Trieste il 17 gennaio 1904 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germano Gorian è ridotto in « Gori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8199)

---

N. 11419-26521.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Olga Bratos fu Giustina ved. Grilj, nata a Trieste il 19 aprile 1883 e residente a Trieste, via Solitario n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Olga Bratos ved. Grilj è ridotto in « Grilli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mario fu Ferdinando, nato l'11 agosto 1910, figlio;
2. Anna fu Ferdinando, nata il 19 novembre 1915, figlia;
3. Norino fu Ferdinando, nato il 22 dicembre 1919, figlio;
4. Bruno fu Ferdinando, nato il 14 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8200)

---

N. 11419-26527.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Valeria Gulievscig fu Antonio, nata a Trieste il 14 giugno 1899 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1707, e diretta ad

ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Guglielmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Valeria Gulievscig è ridotto in « Guglielmi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alida di Valeria, nata il 30 settembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8201)

---

N. 11419-25660.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Francesca Heimerle fu Vincenzo, nata a Trieste il 14 gennaio 1882 e residente a Trieste, viale R. Sanzio n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Francesca Heimerle è ridotto in « Lari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8202)

---

N. 11419-26151.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ludmila Iamsek fu Giacomo, nata a Trieste il 20 settembre 1907 e residente a Trieste, Barcola Bovedo n. 500, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ludmila Iamsek è ridotto in « Giani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8208)

---

N. 11419-1262-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Giuseppe di Francesco, nato a Trieste il 3 marzo 1896 e residente a Trieste, via S. Francesco n. 29, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Bisiach nata Deviach di Andrea, nata il 1° aprile 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8342)

---

N. 11419-230.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Antonio fu Matteo e fu Racher Antonia, nato a Umago il 29 ottobre 1865 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Cosoli ».

**Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:**

1. Marusig Teresa fu Giuseppe, nata il 4 luglio 1877, moglie;
2. Coslovig Ettore di Antonio, nato il 23 aprile 1902, figlio;
3. Coslovig Silvio di Antonio, nato il 3 gennaio 1914, figlio;
4. Coslovig Nella di Antonio, nata il 3 gennaio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8343)

---

N. 11419-231.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Maurig Giuliano fu Giovanni e di Franzot Maria, nato a Sdraussina il 9 gennaio 1895 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Coceancig Nella fu Carlo, nata il 12 febbraio 1902, moglie;
2. Maurig Carlo di Giuliano, nato il 30 luglio 1922, figlio;
3. Maurig Giovanni di Giuliano, nato il 1° luglio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8344)

---

N. 11419-232.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergolet Giuseppe fu Andrea e fu Pacor Maria, nato a Doberdò del Lago il 22 maggio 1890 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Gregolet ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Zottig Luigia di Giacomo, nata il 23 agosto 1895, moglie;
2. Gergolet Angiolina di Giuseppe, nata il 9 agosto 1922, figlia;
3. Gergolet Bruno di Giuseppe, nato l'11 febbraio 1926, figlio;
4. Gergolet Umberto di Giuseppe, nato il 29 dicembre 1928, figlio;
5. Gergolet Rodolfo di Giuseppe, nato il 17 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8345)

---

N. 11419-233.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcovig Antonio di Vincenzo e di Miniussi Elisa, nato a Ronchi dei Legionari il 17 ottobre 1883 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Goat Maria fu Antonio, nata il 27 aprile 1887, moglie;
2. Marcovig Alfredo di Antonio, nato il 16 settembre 1919, figlio;
3. Marcovig Anna di Antonio, nata il 10 maggio 1911, figlia;
4. Marcovig Fausto di Antonio, nato il 10 marzo 1913, figlio;
5. Marcovig Angelo di Antonio, nato il 19 maggio 1915, figlio;
6. Marcovig Giorgino di Antonio, nato il 24 marzo 1925, figlio;
7. Marcovig Celestino di Antonio, nato il 15 maggio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8346)

N. 11419-234.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattessich Silvio fu Silvestro e fu Scopinich Giovanna, nato a Lussinpiccolo il 3 agosto 1895 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Mattei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vidulich Anna fu Giacomo, nata il 25 settembre 1898, moglie;
2. Mattessich Norina di Silvio, nata il 21 maggio 1922, figlia;
3. Mattessich Silvio di Silvio, nato il 9 dicembre 1923, figlio;
4. Mattessich Luciano di Silvio, nato il 10 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8347)

---

N. 11419-223.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Martinelli Carolina ved. Marinovich, nata a Monfalcone il 10 luglio 1882 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Marinovich Giorgina fu Giorgio, nata il 3 agosto 1921, figlia;
2. Paulini Anna ved. Marinovich di Giacomo, nata il 28 aprile 1852, suocera.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8348)

---

N. 11419-245.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Cernic Orsola ved. Visintin fu Giovanni, nata a Monfalcone il 12 aprile 1889 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Cerni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cernic Giovanni di Orsola, nato il 10 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8349)

---

N. 11419-220.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sussanich Giovanni fu Pietro e fu Soich Nicolina, nato a Trieste il 20 giugno 1875 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Sussani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

De Lorenzi Ida fu Giovanni, nata il 13 giugno 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8350)

---

N. 11419-228.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Boletig Antonio di Antonio e di Toffolo Maria, nato a Monfalcone il 13 giugno 1885 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bolletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Buttignon Maria di Giacomo, nata il 17 gennaio 1885, moglie;
2. Boletig Gioachino di Antonio, nato il 19 marzo 1907, figlio;
3. Boletig Ottavio di Antonio, nato il 6 febbraio 1924, figlio;
4. Boletig Stelio di Antonio, nato il 20 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8351)

N. 11419-216.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Gabrielcich Lucia ved. Cerniz fu Giuseppe, nata a Plava l'8 dicembre 1857 e residente a Monfalcone, sono restituiti nella forma italiana di « Gabrielli » e « Cerni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8352)

N. 11419-222.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazincic Giuseppe di Antonio e di Urdich Anna, nato a Opacchiasella il 10 maggio 1887 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Tommasini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pacor Vittoria di Giuseppe, nata il 21 gennaio 1892, moglie;
2. Tomazincic Stanislao di Giuseppe, nato il 28 aprile 1922, figlio;
3. Tomazincic Mirco di Giuseppe, nato il 2 luglio 1918, figlio;
4. Tomazincic Luigi di Giuseppe, nato il 4 maggio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8353)

N. 11419-219.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Michele fu Matteo e fu Gobis Antonia, nato a Lussinpiccolo l'8 novembre 1864 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Martinolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stuparic Caterina fu Simone, nata il 29 settembre 1876, moglie;
2. Martinolich Matteo di Michele, nato il 4 giugno 1901, figlio;
3. Martinolich Ettore di Michele, nato il 9 ottobre 1903, figlio;
4. Martinolich Marino di Michele, nato il 2 ottobre 1908, figlio;
5. Martinolich Irma di Michele, nata il 19 marzo 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8354)

N. 11419-217.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Michele fu Giuseppe e di Gabrielcich Lucia, nato a Losizza il 7 settembre 1894 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8355)

---

N. 11419-224.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stuparich Silvestro fu Pietro e fu Ragusin Caterina, nato a Lussingrande il 4 dicembre 1859 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Stoppari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stuparic Giovanna fu Marco, nata il 25 gennaio 1869, moglie;
2. Stuparich Pietro di Silvestro, nato il 9 gennaio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8358)

---

N. 11419-225.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancig Matteo fu Antonio e fu Peric Antonia, nato a Brestovizza il 4 febbraio 1861 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Podbersich Agnese fu Giovanni, nata il 16 gennaio 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8359)

---

N. 11419-235.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vettach Antonio di Giuseppe e fu Saranz Maria, nato a Monfalcone il 29 ottobre 1879 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Vetta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Vettach Narciso di Antonio, nato il 25 settembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8362)

---

N. 11419-236.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pasquali Lucia ved. Persic fu Santo, nata a Mantova il 30 dicembre 1859 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Persi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Persic Pietro fu Francesco, nato il 12 aprile 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8363)

N. 11419-227.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Auber Giacomo di Antonio e di Anna Cavalich, nato a Capodistria il 24 agosto 1894 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Alberi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Laubhass Augusta di Enrico, nata il 15 luglio 1896, moglie;
2. Auber Lia di Giacomo, nata il 15 ottobre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8361)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 per cento.**

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 280.

È stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1933 di L. 310 relativa alla rendita consolidato 5 % n. 499089 di L. 620 a favore di Marconi Elena fu Ercole, minore sotto la tutela di Marconi Elena fu Giacomo, moglie di Grandazzo Vincenzo, domiciliato a Roma.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della detta rata semestrale, mediante quietanza della sunnominata signora Marconi Elena fu Giacomo, esibitrice del certificato d'iscrizione della rendita in parola.

Roma, addì 18 febbraio 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(639)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.**

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 265.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Carusi Beniamino fu Michele per conto del minore Carusi Ivo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 460, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 febbraio 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(386)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 45

**Media dei cambi e delle rendite**
**del 22 febbraio 1933 - Anno XI**

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19.52 |
| Inghilterra (Sterlina) | 66.90 |
| Francia (Franco) | 77 — |
| Svizzera (Franco) | 389.75 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.05 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.747 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 16.30 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58.22 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 3.01 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.685 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.44 |
| Olanda (Fiorino) | 7.922 |
| Polonia (Zloty) | 219 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 162 — |
| Svezia (Corona) | 3.56 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 77 — |
| Id. 3,50 % (1902) | 74.85 |
| Id. 3 % lordo | 56 — |
| Consolidato 5 % | 84.05 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 100.75 |
| Id. id. Id. 1940 | 101.725 |
| Id. id. Id. 1941 | 101.825 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 86.85 |

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.